

REGOLAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 - Finalità

L'elaborazione del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia rappresenta una tappa importante per rendere trasparenti, condivisi e praticati i criteri-guida del funzionamento dei servizi all'infanzia, criteri-guida in buona parte ricavati dalla storia stessa dei servizi educativi. Il patrimonio di conoscenze accumulato negli anni rappresenta quindi un'importante risorsa culturale pubblica che si misura oggi con l'evoluzione dei tempi, delle identità, dei contesti.

In questa cornice il presente documento, nel quadro dei riferimenti normativi e legislativi vigenti, disciplina gli elementi essenziali per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, detta disposizioni ed indirizzi per i successivi atti applicativi ed evidenzia i tratti irrinunciabili ed i principi fondanti del progetto educativo.

In particolare il Regolamento assume la funzione di documento di riferimento fondamentale per i nidi e i servizi educativi per la prima infanzia, per i quali il testo si configura come giuridicamente vincolante e prescrittivo per ogni scelta gestionale e amministrativa. Il Regolamento vuole dare forza e voce ai diritti delle bambine e dei bambini, dei genitori ed degli educatori per un'educazione partecipata e di qualità, capace di promuovere una sempre maggiore consapevolezza che il ruolo dei nidi e dei servizi educativi per la prima infanzia è quello di produrre cultura dell'educazione e non solo di offrire prestazioni educative.

L'educazione è un diritto di tutti, delle bambine e dei bambini, e in quanto tale è una responsabilità della comunità.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia oltre che le procedure e i criteri di ammissione dei minori ai servizi comunali, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 32/02 e s.m.i. e del Regolamento attuativo dell'articolo 4 bis della suddetta legge (Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013).

Il Comune di Stazzema riconosce come tipologie di intervento rivolte ai bambini ed alle bambine 0-3 anni quelle previste dalla legge sopra indicata che comprendono sia servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi, che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, senza esclusioni di sesso, etnia, religione, cultura e provenienza sociale.

Art. 3 - Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

Il Comune di Stazzema, con riferimento ai servizi di cui è titolare, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'art. 113 del D. L.gs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

TITOLO II

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 4 - Caratteristiche generali

I servizi educativi di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 consistono in:

Nido d'infanzia Comunale – PONTETAZZEMESE – STAZZEMA.

Art. 5 - Standard e caratteristiche strutturali

Per quanto attiene agli standard di base e alle caratteristiche comuni ai servizi educativi si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 20 del Regolamento regionale 41/R del 30.07.2013.

Art. 6 - Caratteristiche generali di qualità

IL NIDO per la prima infanzia:

- garantisce la piena espressione della soggettività dei bambini e delle bambine dando spazio, in un contesto adeguatamente predisposto, alla motivazione e all'interesse per sostenere la strutturazione dell'identità personale e sociale di ognuno/a;
- accoglie le famiglie come luogo che offre sostegno nella costruzione della funzione genitoriale tramite la condivisione delle esperienze ed il confronto delle pratiche educative per sviluppare e mantenere un tessuto di scambi tra famiglie che promuove il senso di appartenenza alla comunità;
- è realizzato e gestito sulla base di un progetto pedagogico e di un progetto educativo, verificato ed aggiornato periodicamente con il gruppo degli educatori;
- garantisce il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo elaborato con l'ASL n. 12 Versilia. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni ed alle specifiche scelte organizzative, è possibile provvedere alla riduzione del numero dei bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio;
- possono prevedere la permanenza presso il servizio educativo oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 7 - Nido d'infanzia

Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini ad educatori qualificati.

Il nido d'infanzia promuove, in raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del regolamento 41/R del 30.07.2013.

La ricettività massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in n°10 posti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, tenendo conto del benessere dei bambini e degli aspetti educativi. La struttura è comprensiva di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, ed è finalizzata ad accogliere un gruppo di bambini di dieci unità.

Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

TITOLO III

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 8- Nidi d'infanzia comunali: strutture

Nido d'Infanzia Comunale ubicato a Pontestazzemese c/o L'Istituto Comprensivo Martiri di S.Anna di Stazzema – il servizio accoglie bambini da 3 mesi e un giorno a 36 mesi.

L'età dei bambini, per l'inserimento nei gruppi di età, è calcolata alla data del 31 agosto di ogni anno.

Art. 9 - Criteri di ammissione ai servizi

- 1) I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
- 2) I criteri di cui al comma 1) prevedono priorità per i casi di:
 - a) disabilità;
 - b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
- 3) Possono presentare domanda di ammissione le famiglie dei bambini residenti e non residenti ma verrà data priorità ai bambini residenti. L'ammissione dei bambini residenti in altro Comune sarà quindi possibile solo in mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. I bambini residenti in altri Comuni sono tenuti al pagamento della quota di frequenza secondo le fasce di reddito di riferimento, (mediante presentazione ISEE), alla pari dei bambini residenti nel Comune di Stazzema.

Art.10 - Nuove domande

Le domande di nuova iscrizione, redatte su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, dovranno essere presentate all'Ufficio cui sopra del Comune di Stazzema. Le domande devono essere sottoscritte da uno dei genitori o dall'affidatario ed accompagnate da copia di un documento d'identità del richiedente/firmatario in corso di validità.

La valutazione delle domande e la formazione delle eventuali relative graduatorie, sono approvate dal Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione. Analogamente avviene per l'esame delle opposizioni e l'approvazione delle graduatorie definitive.

Art.11 - Situazioni che comportano la perdita dei diritto di frequenza

Sono considerati rinunciatari e perdono il posto al nido assegnato:

- coloro che non si presentano il giorno fissato per la prima riunione presso il servizio assegnato e non motivano la loro assenza entro tale data;
- coloro che non si presentano al servizio cui è assegnato il bambino entro 3 giorni dalla data stabilita per l'inizio della frequenza e non ne comunicano il motivo entro la data stessa;
- in ogni caso il termine di inserimento non può essere prorogato oltre il 30° giorno dalla 1^a data prevista, pena la perdita del posto. L'obbligo del pagamento della retta decorre comunque dalla 1° data di inserimento.

Tenuto conto che la regolarità della frequenza è premessa fondamentale per un sereno ambientamento del bambino e per un buon funzionamento del servizio, si precisa che dopo un mese di assenza ingiustificata la frequenza verrà sospesa d'ufficio.

E' possibile la sospensione temporanea dalla frequenza dietro presentazione di certificato medico motivato da situazioni di patologia che a giudizio del medico curante la richiedono.

Il mantenimento del posto è comunque subordinato al pagamento della retta.

Art.12 - Autocertificazioni

Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda per le iscrizioni ai servizi d'infanzia hanno valore di autocertificazione (art. 46 DPR 445/00).

L'autocertificazione può:

- essere sottoscritta dall'interessato in presenza dell'impiegato addetto;
- essere sottoscritta dall'interessato e consegnata da persona diversa allegando alla medesima la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario (art. 38 DPR 445/00) in corso di validità.

E' previsto un controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate dai genitori dei bambini ammessi (art. 71 DPR 445/00 e ai sensi della Delibera G.M. n. 353 del 24.11.2003). In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Responsabile

dispone conseguentemente ai sensi dell'art 75. (decadenza dei medesimi requisiti) e dell'art. 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) del medesimo DPR 445/00.

Art. 13 - Calendari ed orari di attività

Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura secondo il calendario scolastico regionale con attività svolta dal lunedì al venerdì compresi. Il periodo di apertura dei servizi per la prima infanzia comunali è stabilita dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo. Il servizio educativo prevede l'erogazione del pranzo. Non è consentita l'acquisizione dall'esterno di pasti destinati a bambini del primo anno di vita.

L'orario di apertura è di norma di otto 9 ore giornaliere (tempo lungo) 8.00 -17.00.

All'interno del tempo lungo è possibile scegliere la frequenza antimeridiana (tempo corto) comprensiva del pasto 8.00 – 13.30.

E'prevista la frequenza a giorni alterni (minimo 3 giorni settimanali) che deve essere motivata e sottoscritta dai genitori.

L'orario di frequenza è richiesto al momento della domanda e confermato in sede di ammissione. In caso di sopraggiunte gravi motivazioni documentabili il Responsabile, a seguito di formale richiesta, potrà valutare l'eventuale modifica del tempo di frequenza durante l'anno educativo.

L'apertura dei nidi comunali è stabilita alle 8.00. Le attività educative hanno inizio alle ore 9.30. Oltre tale orario non è permesso l'ingresso dei bambini al nido.

Art.14 – Frequenza

Al momento dell'uscita i bambini verranno consegnati ai genitori. In caso di assenza od impedimento, potranno essere consegnati ad un familiare previa comunicazione telefonica di uno dei genitori **e di esibizione del documento di identità del familiare stesso.**

Nel caso di unico genitore affidatario, da dimostrarsi con provvedimento del Tribunale dei Minorenni, il bambino sarà consegnato solo a quest'ultimo.

Art. 15 - Ambientamenti, assenze, rinunce, sostituzioni posti vacanti.

Il servizio di nido ha inizio di norma il 1° settembre e fin dall'inizio l'orario di apertura sarà completo con erogazione del pasto.

a) Ambientamenti

I bambini iniziano la frequenza nel mese di ingresso. I bambini già frequentanti inizieranno la frequenza il 1° settembre.

Gli ambientamenti dei bambini nuovi ammessi, nei tempi e nei modi stabiliti con le educatrici di concerto con i genitori saranno esauriti entro il mese di ingresso dell'anno educativo di riferimento, fatte salve eventuali proroghe, situazioni educative particolari concordate con il Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e/o ammissioni in corso d'anno in sostituzione di bambini rinunciatari.

Il rapporto educatore/bambino è fissato dalla normativa regionale.

Le famiglie dei bambini disabili che frequentano i Servizi per la prima infanzia sono tenute a presentare, all'inizio dell'anno educativo, la certificazione aggiornata, rilasciata e/o vidimata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'AUSL n. 12 Versilia.

Per favorire un sereno ambientamento del bambino nei primi giorni di frequenza può essere garantita la presenza di una figura di riferimento adulta. Nel periodo d'inserimento dei nuovi iscritti sono da prevedere l'elasticità di orario secondo modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenute prioritariamente presenti le esigenze dei bambini. Il periodo di ambientamento è da considerarsi comprensivo nella retta del mese corrente l'inserimento al Nido.

b) Assenze

In caso di assenza ingiustificata che si protrae per 6 giorni consecutivi, compresi i giorni festivi, la riammissione del bambino è sempre subordinata alla presentazione di certificato medico rilasciato dal medico curante (ai sensi del DPR n. 1518 del 22.12.1967). In mancanza del certificato medico le educatrici non potranno ammettere il bambino al Nido a meno che l'assenza non sia stata motivata in anticipo, senza necessità di presentazione del certificato medico (vacanze ed altre esigenze familiari).

In base a quanto concordato dai Pediatri di famiglia dell'Asl 12 Versilia non sono previste certificazioni del medico curante per la richiesta di modificazione di dieta sulle base dei gusti e delle abitudini del bambino.

Facendo riferimento a quanto previsto dalle note sul rilascio di certificazioni da parte del pediatra di famiglia dell'Azienda ASL 12 Versilia, documento redatto ed approvato da tutti i Pediatri di famiglia della stessa Azienda, si ricorda che la "dieta in bianco" non esiste ed eventuali certificati medici in questo senso non verranno quindi rilasciati. Eventuali "diete speciali" dovranno essere certificate dal medico curante, specificando gli alimenti da escludere ed il periodo di somministrazione della dieta.

A tutela della salute collettiva, in caso di necessità, il Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione o i singoli servizi educativi, si riservano di richiedere agli organi competenti, così come alle famiglie, accertamenti sulle condizioni di salute dei bambini e delle bambine frequentanti.

La circolare del Ministero della Salute (n. 4 del 13 Marzo 1998) prevede norme di isolamento specifiche per le seguenti malattie:

- + Morbillo isolamento per 5 gg a partire dalla comparsa dell'esantema;
- + Parotite isolamento fino a guarigione clinica;
- + Pertosse isolamento per almeno 5 gg dall'inizio della terapia antimicrobica;
- + Rosolia isolamento per 7 gg dalla comparsa dell'esantema;
- + Scarlattina isolamento per almeno 2 gg dall'inizio di idoneo trattamento antibiotico;
- + Varicella isolamento per almeno 5 gg dalla comparsa dell'eruzione;
- + Salmonellosi la riammissione nelle collettività dei Nidi è possibile soltanto dopo la valutazione delle condizioni di salute del bambino e igienico – sanitarie della struttura da parte del Servizio Sanitario Pubblico Locale;
- + Scabbia isolamento per 24 ore dall'inizio del trattamento;
- + Pediculosi restrizione dalla collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante;
- + Tigna nessuna restrizione purchè sottoposto ad adeguata terapia;
- + Epatite virale di Tipo A isolamento del caso per 7 gg dalla diagnosi o dalla scomparsa dell'ittero;
- + Epatite virale di Tipo B in fase acuta adozione di misure atte ad evitare la trasmissione della malattia. Nessuna restrizione per l'ammissione in collettività dei soggetti portatori di Hbs Ag.

Dopo tali malattie il rientro nella struttura è subordinato alla presentazione di certificato medico anche se l'assenza è stata inferiore a 6 gg. Il reinserimento di bambini dopo assenze prolungate, dovrà avvenire con gradualità in collaborazione con le famiglie.

In caso di malattie ad alta contagiosità (es: congiuntivite, stomatite, vomito, diarrea o febbre), a tutela della salute collettiva, si prevede l'allontanamento del bambino dal servizio sino alla remissione dei sintomi.

c) Rinunce alla frequenza al nido

Coloro che, nel corso dell'anno educativo, rinunciano alla frequenza:

- devono presentare dichiarazione scritta di rinuncia indirizzata all' Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Stazzema.

L'obbligo della contribuzione sarà interrotto a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della rinuncia.

- La rinuncia al servizio entro il 30 Aprile dell'anno educativo in corso comporta la perdita del diritto alla possibilità di conferma all'anno educativo successivo.
- Per i rinunciatari al servizio dopo la data del 30 Aprile, il mantenimento del diritto di conferma all'anno educativo successivo è subordinato al pagamento, fino alla fine dell'anno educativo, dell'intera retta mensile attribuita.

d) Sostituzioni posti vacanti

- I posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia verranno ricoperti da bambini inseriti nella lista d'attesa per la fascia di età corrispondente a quella del bambino rinunciatario, seguendo l'ordine determinato dalla graduatoria.
- In caso di esaurimento della lista di attesa della fascia di età corrispondente a quella del rinunciatario, potrà essere ammesso un bambino inserito nella lista di attesa di altra fascia di età, a condizione che il minore abbia compiuto l'età prevista.

d) Permanenza al nido oltre il terzo anno di età per i bambini diversamente abili

Ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza. L'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è possibile prevedere, in accordo con la famiglia e tutta l'èquipe coinvolta nel progetto educativo individualizzato, la permanenza al Nido oltre il terzo anno di età del bambino diversamente abile.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Il Comune garantisce le forme e gli organismi di partecipazione per favorire la comunicazione tra famiglie e servizi educativi per l'infanzia.

Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, la partecipazione delle famiglie è garantita mediante:

- colloqui individuali con le famiglie;
- giornate dell'accoglienza;
- feste e iniziative anche nei contesti pubblici;
- laboratori.

Art. 16 - Incontri con i genitori

Le educatrici programmano i colloqui individuali con i genitori da tenersi almeno una volta l'anno, oltre quello previsto per il nuovo inserimento, e comunque ogni volta che i genitori o le educatrici ne sentano la necessità.

Il colloquio ha lo scopo di facilitare la conoscenza reciproca tra educatori e genitori ed a conoscere e condividere le esperienze fatte dal bambino al nido e a casa. Il colloquio può essere realizzato in qualsiasi momento dagli educatori e dai singoli genitori, tuttavia nella programmazione deve essere dedicato ad esso un momento specifico, avendo cura di utilizzare tempi e modalità che favoriscano il coinvolgimento delle famiglie.

Art. 17 - Contribuzione al costo del servizio – Rette

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota contributiva a parziale copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la gestione complessiva del servizio frequentato.

Le modalità di contribuzione e l'entità delle quote contributive vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo. Il Comune di Stazzema, in conformità al DPCM 159/2013 (Nuovo Regolamento ISEE) applica – come strumento per individuare, tra i richiedenti il servizio, possibili beneficiari di agevolazione tariffarie – l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente. Nei confronti dei genitori che non ottemperino al pagamento delle rette dovute, si procederà, dopo formale ingiunzione di pagamento, alla formazione di ruoli per la riscossione coattiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento comunale di contabilità.

La tariffa stabilita deve essere corrisposta per intero ogni mese sulla base dell'opzione di frequenza di cui all'art.13. La quota sarà addebitata proporzionalmente ai giorni di frequenza.

Il diritto alla conferma del posto per l'anno educativo successivo è subordinato alla regolarità del pagamento del servizio per l'anno educativo precedente, regolarmente documentata. In caso contrario, la dismissione dal servizio sarà automatica e comunicata ai genitori da parte del Responsabile del servizio.

Ogni mensilità dovrà essere pagata in anticipo, entro la fine del mese antecedente a quello di fruizione del servizio. I pagamenti saranno effettuati secondo due modalità distinte:

- tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Stazzema;
- tramite bonifico bancario presso gli Sportelli della Tesoreria Comunale della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo.

Le quote versate non verranno restituite, pur in assenza assoluta di frequenza.

La quota contribuita è sempre dovuta, anche in caso di assenza del bambino, sia giustificata che ingiustificata.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TECNICO – PEDAGOGICA

Art. 18 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. Il progetto pedagogico ed il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.

3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi dei bambini e i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Il soggetto gestore nomina un Responsabile Tecnico del progetto educativo integrato per le funzioni relative alla gestione del servizio.

Questi avrà la funzione di:

- Coordinare i servizi oggetto dell'affidamento;
- Organizzare e coordinare le attività educative.

Art. 19 - Organizzazione del lavoro nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

- a) Il personale educativo è assegnato a ciascun servizio per la prima infanzia nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013 e dalle normative legislative e contrattuali.
- b) Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
- c) Il Gruppo degli Educatori, costituito dagli educatori del servizio, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'esecuzione del progetto educativo e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- d) Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
- e) Gli orari e i turni del personale sono concordati con il Responsabile Tecnico del progetto educativo integrato del soggetto gestore che ha in appalto il servizio.
- f) In caso di assenze dal servizio, per malattia, del personale educativo sarà garantita la sostituzione con personale supplente, esclusivamente nei limiti del rispetto della proporzione educatore/bambino prevista per quel nido. Le supplenze sono concordate dal Responsabile Tecnico del progetto educativo integrato del soggetto gestore che ha in appalto il servizio.
- g) Il personale dei Nidi d'Infanzia, in servizio durante il momento del pranzo dei bambini, ha diritto alla gratuità del pasto. Il tempo relativo impiegato è valido a tutti gli effetti per il completamento dell'orario di servizio.
- h) Le funzioni ausiliare sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il servizio di refezione, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 20 - Il Gruppo degli educatori del nido

Il Gruppo degli educatori del nido è riunito dal Responsabile Tecnico del progetto educativo integrato del soggetto gestore che ha in appalto il servizio. Esso ha i seguenti compiti:

- integrare con specifiche iniziative, il piano delle offerte formative e il piano educativo nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per ciascun nido;
- elaborare la programmazione educativa del nido e la sua articolazione didattica in attività di sezione e gruppi trasversali e le modalità di funzione del nido;
- verificare l'organizzazione del lavoro del nido, integrato dal personale ausiliario;
- promuovere e sostenere le iniziative culturali e educative;
- esprimere proposte per l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 21 - Formazione Permanente

Il soggetto gestore del servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvede ad organizzare programmi di formazione permanente in accordo con l'Ufficio Comunale competente.

La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta nell'ambito della programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

Art. 22 - Norme transitorie e finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.